

La legge di stabilità per il 2014<sup>2</sup> prevede l'internalizzazione dei risultati negativi delle partecipate, obbligando gli enti proprietari ad accantonare, in un apposito fondo vincolato e in misura proporzionale alla quota di partecipazione, un importo pari al risultato di esercizio o saldo finanziario negativo registrato nell'anno precedente dall'ente partecipato. Per gli anni dal 2015 al 2017, l'accantonamento avviene secondo un percorso graduale per entrare definitivamente a regime nell'anno 2018.

La reiterazione delle perdite da parte dei medesimi soggetti che svolgono prestazioni in affidamento diretto per una quota rilevante del proprio fatturato (oltre l'80 per cento), ovvero che producono beni e servizi per l'ente controllante in via quasi esclusiva, comporta, a partire dal 2015, una sanzione a carico dei componenti degli organi di amministrazione, ossia la decurtazione del 30 per cento del compenso, la loro revoca per giusta causa. A partire dal 2017, si prevede l'obbligo di liquidazione qualora il risultato negativo sia stato reiterato per quattro dei cinque esercizi precedenti.

Le aziende speciali, le istituzioni e le società controllate, titolari di affidamento diretto, sia che svolgano funzioni di interesse generale a carattere non industriale né commerciale, ad esclusione quindi dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, sia funzioni a supporto della pubblica amministrazione, purché inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, sono sottoposti ai medesimi vincoli assunzionali previsti per l'amministrazione controllante, nonché ai medesimi obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.

Anche alle società partecipate è richiesto un contributo al contenimento dei costi operativi. Le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato, nonché le società da esso direttamente o indirettamente controllate, i cui soci di minoranza siano pubbliche amministrazioni, devono realizzare, una maggiore efficienza in termini di riduzione dei costi operativi non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 e al 4 per cento nel 2015, con riferimento ai costi risultanti dai bilanci di esercizio approvati per l'anno 2013. I risparmi derivanti da tali riduzioni dovranno essere distribuiti dalle società all'azionista pubblico.

Entro gennaio 2015 le pubbliche amministrazioni devono aver proceduto alla cessione delle partecipazioni in società che producono beni e servizi non strettamente necessari per le finalità istituzionali delle amministrazioni, come previsto dalla Legge di Stabilità 2014. Decorso tale tempo, la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa a ogni effetto. Entro gennaio 2016, la società è tenuta a liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato, sulla base dei criteri stabiliti dalla disciplina civilistica di determinazione del valore delle azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso.

Si ricorda che permane l'espresso divieto di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società<sup>3</sup>.

Si nega<sup>4</sup> alle amministrazioni pubbliche, la possibilità di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano delle perdite anche infrannuali.

La legge di stabilità per il 2015 è intervenuta specificatamente nel settore dei servizi pubblici locali prevedendo che:

- Gli enti locali aderiscano obbligatoriamente ad enti di governo locale di dimensioni superiori per la gestione dei servizi pubblici locali. Gli enti di governo locale organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il prime-

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 1, commi da 551 a 562 della L. n. 147/2013.

<sup>3</sup> Ai sensi dell'articolo 3, commi da 27 a 30 della L. n. 244/2007.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'articolo 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010, cvt. in L. n. 122/2010, salvo quanto previsto dall'articolo 2447 del codice civile in materia di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale.

tro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

- Nel caso di affidamento *in house*, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario *in house*.

Pertanto, l'art. 34 del D.L. n. 179/2012, emendato dalla Legge di Stabilità 2015, riconduce agli enti locali le decisioni relative alle modalità di gestione dei servizi sulla base di un'apposita relazione che dia conto non solo della conformità dell'affidamento alla disciplina europea, ma anche delle motivazioni della scelta gestionale in riferimento agli specifici obiettivi pubblici da conseguire e alle condizioni di efficienza ed economicità. Un approccio fondato su analoghi presupposti costituisce anche la base di riferimento delle misure contenute nell'articolo 3-bis del dl 138/2011 (anche esso integrato e arricchito dalla Legge di stabilità 2015), orientate a promuovere e incentivare politiche di aggregazione e di liberalizzazione.

Infatti, per quanto riguarda i servizi pubblici locali di rilevanza economica, le disposizioni della legge di stabilità 2015 sono largamente orientate a introdurre misure volte a favorire processi di aggregazione, sia mediante specifici obblighi rivolti a Regioni ed Enti locali, sia, soprattutto, tramite incentivazioni per Amministrazioni pubbliche e gestori.

Al fine di promuovere processi di aggregazione e di rafforzare la gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, viene previsto l'esercizio dei poteri sostitutivi del Presidente della Regione, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale.

Il bilancio consolidato è obbligatorio<sup>5</sup>, dal 2015, per tutti gli enti, esclusi i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che sono tenuti alla predisposizione di tale documento contabile a decorrere dall'esercizio 2018.

Sulla composizione dei consigli di amministrazione, si è imposto il limite massimo di tre membri (o cinque, a seconda della complessità delle attività svolte dalla società). Dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

---

<sup>5</sup> In base a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 118/ 2011, novellato dal D. Lgs. n. 126/2014.